



DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E A FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO

Art. 9

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 12 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
Estremi	Legge 6 novembre 2025, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-a-banche-e-a-fondi/art-9-entrata-in-vigore>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it